



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

(Provincia di Teramo)

Segreteria Generale

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE E TECNICI



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Definizioni e finalità del Regolamento**
- Art. 2 - Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni**
- Art. 3 - Competenza affidamento incarichi**

TITOLO II INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

- Art. 4 - Attività e soggetti interessati**
- Art. 5 - Raggruppamenti temporanei tra professionisti**
- Art. 6 - Limiti di importo e relative procedure**
- Art. 7 - Espletamento della gara ufficiosa**
- Art. 8 - Istruttoria e affidamento dell'incarico**
- Art. 9 - Incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro**
- Art. 10 - Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria**
- Art. 11 - Gli incarichi per collaudi specialistici e per la verifica dei progetti**
- Art. 12 - Affidamenti in economia**
- Art. 13 - Concorsi di progettazione**
- Art. 14 - Concorsi di idee**
- Art. 15 - Concorsi per l'esecuzione di opere d'arte**

TITOLO III CONFERIMENTO DI ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI E DISPOSIZIONI FINALI VARIE

- Art. 16 - Gli incarichi di carattere urbanistico**
- Art. 17 - Accesso agli atti di gara**
- Art. 18 - Ulteriori disposizioni**
- Art. 19 - Tutela dei dati personali**
- Art. 20 - Norme abrogate**
- Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento**
- Art. 22 - Rinvio dinamico**

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Definizioni e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento degli *incarichi di progettazione e tecnici* da conferire in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 163/06 "Codice degli Appalti" e D.P.R. 207/10 "Regolamento attuativo" e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli **incarichi** attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, quelli attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, quelli affini di consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica e di analisi, di cui all'allegato II A al Dlgs. 163/2006, quando siano **di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono considerati appalti pubblici di servizi**.
3. Anche nel caso in cui l'incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all'Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all'apposizione della firma e del timbro per la produzione di atti ascrivibili responsabilmente all'incaricato.
4. Tutti gli incarichi di progettazione e tecnici del presente regolamento devono essere stipulati con le seguenti modalità:
 - a) con atto pubblico notarile informatico;
 - b) in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;
 - c) tramite scrittura privata autenticata con modalità elettronica;
 - d) tramite scrittura privata, a mezzo corrispondenza commerciale, firma lettera offerta, per le quali è ammessa la forma cartacea o la sottoscrizione tramite gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

Nei casi in cui la procedura di scelta del contraente sia avvenuta per procedura aperta, ristretta, ristretta semplificata, appalto concorso o procedura negoziata non diretta, la stipulazione del contratto deve aver luogo per atto pubblico notarile informatico/atto pubblico amministrativo con modalità elettronica o scrittura privata autenticata con modalità elettronica, per importo superiore a 40.000 € netti; la stipulazione può avere luogo a mezzo di scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale, per importo superiore a 10.000 € netti ed inferiore a 40.000 € netti; per importo inferiore a 10.000 € netti la stipulazione può avvenire per mezzo di corrispondenza commerciale, ovvero con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta sottoscritta dall'incaricato ed accettata dall'Ente.

Art. 2

Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni

1. Il Comune può ricorrere all'affidamento di incarichi esterni per obiettivi determinati e con rapporti a prestazione e a termine o perché non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perché la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perché non ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dal Comune.
2. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa dal Responsabile di Settore in merito alla sussistenza dei seguenti presupposti obbligatori:
 1. Carezza di organico
 2. Difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
 3. Difficoltà di svolgere le funzioni di istituto
 4. Lavori di speciale complessità
 5. Lavori di rilevanza architettonica o ambientale

6. Lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrali.
3. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da determinazione dirigenziale, redatta a seguito di attestazione di cui al comma precedente - ovvero i cui contenuti/estremi siano presenti esplicitamente nella medesima determinazione - e ferma restando la competenza del Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
4. Contestualmente al provvedimento di adozione del Programma triennale delle Opere Pubbliche, la Giunta Comunale può provvedere con proprio atto ad esprimere gli indirizzi in materia di affidamento ad incaricati esterni, ancorché riguardanti i settori urbanistica, ambiente, patrimonio e della protezione civile.

Art. 3

Competenza affidamento incarichi

1. La funzione di affidare l'incarico o il servizio è connessa con l'esecuzione del provvedimento a contrattare e, conseguentemente, la scelta dell'incaricato rientra nella sfera delle attribuzioni dirigenziali, che ricomprende anche il correlato potere di approvazione del momento conclusivo della procedura di gara.

TITOLO II

GLI INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

Art. 4

Attività e soggetti interessati

1. Le norme del presente titolo fanno riferimento alle attività di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 252 e segg. del D.P.R. 207/10: servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (anche integrata) e gli altri servizi tecnici concernenti il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché tutte le attività tecnico-amministrative o di consulenza connesse alla progettazione e direzione lavori, come meglio specificato di seguito:
 - a) Servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) Prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) Attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del D. lgs 163/06;
 - d) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, a titolo esemplificativo: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc..).
2. Le tipologie di soggetti incaricabili sono le seguenti:
 - e) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
 - a) Società di professionisti;
 - b) Società di ingegneria;
 - c) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
 - d) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.lgs. 163/2006 in quanto compatibili;
 - e) Da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 D.lgs. 163/2006. È vietata la

partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del D.lgs. 163/2006; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 15 del D.lgs. 163/2006.

3. Si intendono per:

a) Società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 10 commi 3 e seguenti della legge 183/2011.

b) Società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

4. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

5. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. I divieti predetti non si operano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, anche in forma congiunta ove previsto dal responsabile unico del procedimento.

Art. 5

Raggruppamenti temporanei tra professionisti

1. In caso di Raggruppamenti temporanei formalmente costituiti, deve essere prodotto contestualmente all'offerta atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza, che deve contenere espressamente le indicazioni di cui all'art. 37, c. 15 del D.lgs. 163/2000.

2. Ai sensi dell'art. 37, c. 8, del D.lgs. 163/2000, è ammessa la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, le dichiarazioni finalizzate all'ammissibilità alla gara, nonché le varie componenti dell'offerta devono essere sottoscritte da tutti i

soggetti impegnati a costituire il Raggruppamento: in particolare, deve risultare perfettamente esplicitata la condizione di ciascun componente in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità. E' obbligatoria l'indicazione dei soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il Raggruppamento, con specificazione del soggetto individuato come capogruppo e con la dichiarazione di impegno a conformarsi alla disciplina prevista dal richiamato art. 37, c.8, del Dlgs. 163/2000.

3. Pena l'esclusione, i Raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/10, devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
4. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, pena esclusione dalla gara o decadenza dall'aggiudicazione, salvo i casi di legge.
5. In caso di Raggruppamento temporaneo, già costituito od ancora da costituire, dovrà essere, inoltre, precisata la quota di attività che sarà assegnata a ciascun componente, in quanto informazione necessaria anche ai fini della valutazione dell'offerta. La valutazione dei mandatarî integrerà il punteggio conseguito dal capogruppo, nella misura corrispondente al rispettivo apporto, nell'ambito del Raggruppamento, al complessivo svolgimento dell'attività di progettazione in affidamento.
6. Il professionista capogruppo deve eseguire la maggior quota, in termini percentuali complessivi, dell'attività di progettazione, oggetto di affidamento o, alternativamente, la parte di opera maggiormente qualificante sotto il profilo tecnico-costruttivo: deve pertanto eseguire una quota di attività di progettazione superiore al 50%. La restante quota di progettazione deve essere eseguita dai mandanti, i quali dovranno espressamente dichiarare la percentuale che verrà da ciascuno effettuata in caso di aggiudicazione.
7. I pagamenti dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario dell'incarico, verranno liquidati separatamente ai singoli componenti del Raggruppamento in funzione delle percentuali di attività espletate, come desumibili dalla dichiarazione resa in sede di partecipazione alla gara, in quanto ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia, ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8. L'offerta congiunta comporta, in caso di Raggruppamento di tipo orizzontale, la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati, mentre nell'ipotesi di Raggruppamento di tipo verticale, la responsabilità degli assuntori delle prestazioni scorporabili è limitata all'esecuzione dei servizi di rispettiva competenza.
9. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un Raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e in un Raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti, ai sensi dell'art. 253, comma 3, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
10. Nel caso di Raggruppamento temporaneo, i requisiti finanziari e tecnici possono essere posseduti per il 50 % dal soggetto capogruppo, mentre la restante percentuale, pari al 50%, deve essere posseduta dal o dai soggetti mandanti, senza richiesta di percentuali minime e, comunque, il Raggruppamento di professionisti deve cumulare nel suo complesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara. Nel caso di Raggruppamenti di tipo verticale, i requisiti di qualificazione professionale richiesti per l'ammissibilità alla gara (titolo di studio, abilitazione, iscrizione all'albo o all'ordine professionale), dovranno essere integralmente posseduti dai mandanti in relazione alle specifiche prestazioni scorporabili da eseguire.

Art. 6

Limiti di importo e relative procedure

1. Gli incarichi per la progettazione, la direzione e contabilità dei lavori - ed emissione Certificato di Regolare Esecuzione, ove pertinente -, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, o per altre prestazioni tecniche connesse, si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:
 - ✓ fascia 1 = fino a 40.000 Euro,

- ✓ fascia 2 = oltre 40.000 Euro e inferiore ad Euro 100.000;
- ✓ fascia 3 = pari o superiore a 100.000 Euro.

2. Per la fascia 1, fino a 40.000 Euro, i servizi tecnici di cui all'art. 4 comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere affidati direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Dlgs. 163 ad idoneo soggetto, ovvero con procedura negoziata ad un unico soggetto individuato dal responsabile del procedimento.
3. Per la fascia 2, da oltre 40.000 Euro e fino a 100.000 Euro, i servizi tecnici di cui all'art.4 comma 1, lettere a), b), c) e d), sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - I. Condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - II. Ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - III. Qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - IV. Tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - V. Conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
 - VI. Rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - VII. Sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione.
4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora un incarico affidato nei cinque anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
5. Per la fascia 3, di importo pari o superiore a Euro 100.000, i servizi di cui all'art.4 comma 1, lettere a), b), c) e d), sono affidati ai sensi dell'articolo 91 del Dlgs. 163/06.
6. La selezione degli operatori economici cui affidare gli incarichi di cui ai precedenti commi due e tre deve avvenire nell'ambito degli elenchi di professionisti all'uopo costituiti, nel rispetto del principio di rotazione ed avvicendamento.

Il professionista affidatario di incarichi di cui ai precedenti commi non può, di norma, essere affidatario di altro incarico nello stesso esercizio finanziario e in quello successivo (ad eccezione degli incarichi di 1^ fascia di valore inferiore ad € 10.000,00).

Ai sensi dell'articolo 267, comma tre, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 l'istituzione dell'elenco di operatori economici deve essere oggetto di adeguata pubblicità, secondo le modalità di cui all'articolo 124, comma 5, del codice dei contratti, e cioè mediante avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso quali, **a titolo esemplificativo:**

 - a) il richiamo a quanto disposto dall'art. 253, del Regolamento, che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

- b) il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- c) il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
- d) la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

Nell'avviso occorrerà indicare l'articolazione dell'elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare o servizi da eseguire e le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco.

- e) Gli elenchi dovranno essere articolati in due differenti sezioni ovvero elenco professionisti esperti (over 35 anni) ed elenco giovani professionisti (under 35 anni) al fine di poter procedere ad affidamenti congiunti tra un professionista "esperto" ed un professionista "Giovane".

Gli affidamenti congiunti dovranno essere pari almeno al 30% degli incarichi di progettazione previsti dal programma triennale delle Opere Pubbliche.

Nel procedere all'aggiornamento annuale degli elenchi, occorrerà adottare, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali.

L'aggiornamento andrà effettuato entro il primo trimestre di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici se successivo a detta data.

7. In tutti i casi di affidamento, a prescindere dalla metodologia di selezione, dovrà essere acquisita, preliminarmente al perfezionamento del contratto di incarico e antecedentemente la liquidazione del corrispettivo, la documentazione comprovante la posizione di regolarità contributiva del soggetto affidatario, prodotta dall'incaricato medesimo

Art. 7

Espletamento della gara ufficiosa

1. La gara ufficiosa per l'affidamento degli incarichi compresi nella fascia 2 di cui all'art. 6 ha luogo mediante invito ad almeno cinque soggetti iscritto all'albo.
2. La lettera d'invito contiene i seguenti elementi:
 - Oggetto dell'incarico - Requisiti richiesti - Importo presunto dell'opera e/o dell'incarico - Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione - Termine per la presentazione della candidatura; si può stabilire nell'avviso che tale termine ha carattere ordinatorio e che saranno prese in considerazione anche candidature pervenute successivamente e, comunque, prima della data di avvio dell'esame delle stesse.
3. Il Responsabile competente provvede a fissare i requisiti richiesti nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Se del caso la fissazione dei requisiti deve tenere conto del criterio qualitativo e non quantitativo dell'esperienza maturata.
4. La gara ufficiosa è preceduta da determinazione dirigenziale a contrattare contenente: l'oggetto e le caratteristiche principali dell'incarico, l'approvazione dello schema di convenzione d'incarico, la quantificazione della spesa da porre a base di gara.
5. L'affidamento dell'incarico potrà inoltre avvenire, se ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento:
 - a) mediante valutazione effettuata sulla base dell'esperienza specifica posseduta, risultante da *curriculum* specifico, con la fissazione nell'avviso del numero massimo di interventi affini, ritenuti significativi dal concorrente per l'incarico da espletare, eventualmente corredati da documentazione descrittiva, grafica, fotografica;
 - b) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una serie di altri elementi oltre al *curriculum* specifico, fra cui, l'elemento "prezzo", e/o "il tempo di esecuzione dell'incarico" e/o "la relazione tecnico-metodologica" sulle modalità di

- espletamento dell'incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell'avviso pubblico.
6. In caso di assenza di risposta alla lettera d'invito, ovvero di professionisti idonei, il Responsabile competente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile, da incaricare in via diretta, **nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione** e di limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 6 comma 6.

Art. 8 **Istruttoria e affidamento dell'incarico**

1. L'istruttoria per il conferimento degli incarichi di valore corrispondente alla fascia 2 è effettuata, a scelta del Responsabile competente:
 - a) dal Responsabile stesso;
 - b) da Commissione designata dal Responsabile, presieduta dallo stesso e formata da almeno un componente con adeguata professionalità tecnica, tra cui il Responsabile del procedimento, se soggetto diverso dal Presidente.
2. Con l'istruttoria si procede alla comparazione della qualità dell'esperienza e della capacità professionale desumibile dalla candidature pervenute; l'istruttoria potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate per l'Ente o di cui l'Ente sia a conoscenza.
3. I lavori di istruttoria sono annotati in forma scritta e sono rimessi al Responsabile competente se diverso. Le operazioni della Commissione, ove designata, si svolgono tenuto conto delle disposizioni del codice dei Contratti, in quanto applicabili.
4. Si procede all'affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale, contenente il nominativo prescelto e la motivazione della scelta con riferimento ai lavori istruttori svolti.

Art. 9 **Incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro**

1. L'affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 Euro, avviene ai sensi dell'art. 91, c. 1 del Dlgs. 163/2006 e degli artt. di cui alla Parte Terza, Titolo II del D.P.R. n. 207/10, mediante l'esperimento di procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione giudicatrice competente per la fase di valutazione degli aspetti tecnico-economici delle offerte presentate, è nominata dal Responsabile, ai sensi delle disposizioni dettate dal codice dei contratti e dal regolamento attuativo.

Art. 10 **Appalti di servizi tecnici sopra soglia comunitaria**

1. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, non ricadenti nella disciplina degli artt. 90 e seguenti del Dlgs. 163/2006 avviene attraverso procedura aperta o procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base degli elementi di valutazione con relativi pesi, stabiliti nel bando dal Responsabile della relativa procedura concorsuale.
3. Per la valutazione degli elementi attinenti all'approccio metodologico, al merito tecnico e all'eventuale *curriculum*, il bando di gara preciserà le modalità operative, con facoltà di ricorso alla metodologia del confronto a coppie.
4. Il bando di gara preciserà, inoltre, la formula applicabile per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Per la Commissione di gara valgono le disposizioni del codice e relativo regolamento attuativo.

Art. 11

Gli incarichi per la verifica dei progetti

- Gli incarichi per la verifica dei progetti e quelli per le attività di supporto alla validazione dei progetti sono assegnati dal Responsabile competente con le seguenti modalità:
 - fino a 40.000 Euro: assegnazione in via diretta a soggetto idoneo, nel rigoroso rispetto del principio di rotazione **Il professionista affidatario di un incarico compreso in questa fascia non può, di norma, essere affidatario di altro incarico nello stesso esercizio finanziario e in quello successivo (ad eccezione degli incarichi di 1^ fascia di valore inferiore ad € 10.000,00).**
 - oltre 40.000 Euro e per importi inferiori a 100.000 Euro: l'affidamento avviene anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei,;
 - per importi pari o superiori a 100.000 Euro: l'affidamento avviene mediante procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. di cui alla Parte Terza, Titolo II del D.P.R. n. 207/10, con bando di gara reso noto con le forme di pubblicità previste dalla legge;
 - per incarichi di rilievo comunitario viene espletata gara europea.
2. Gli incarichi di verifica degli elaborati progettuali alle prescrizioni normative e tecniche di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono affidati, dal Responsabile di Settore competente, ai sensi degli artt. 93 co. 6 e 112 del Dlgs. 12.4.2006, n. 163 e degli artt. 48 e segg. del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
- Gli incarichi per l'attività di certificazione di qualità dei progetti di opere pubbliche sono conferiti con scelta adeguatamente motivata dell'affidatario dell'incarico, **nel rispetto dei principi di rotazione e di specializzazione. Il professionista affidatario di un incarico compreso in questa fascia non può, di norma, essere affidatario di altro incarico nello stesso esercizio finanziario e in quello successivo (ad eccezione degli incarichi di valore inferiore ad € 10.000,00)**

Art. 12 Gli Incarichi di supporto al Responsabile del procedimento

1. Sono affidati in economia gli incarichi di supporto alla progettazione o alla direzione lavori o alle attività del Responsabile Unico del Procedimento dell'opera, per importi inferiori a 211.000 Euro (art. 125 c. 9 Codice degli Appalti), da assegnare come indicato al successivo comma 2;
2. Gli incarichi di supporto, di cui al precedente comma, sono assegnabili con le seguenti modalità:
 - fino a 40.000 Euro con incarico diretto a soggetto idoneo, persona fisica o società, nel rigoroso rispetto del principio di rotazione; **Il professionista affidatario di un incarico compreso in questa fascia non può, di norma, essere affidatario di altro incarico nello stesso esercizio finanziario e in quello successivo (ad eccezione degli incarichi di valore inferiore ad € 10.000,00)**
 - oltre 40.000 Euro e fino ad importi inferiori a 211.000 Euro: confronto concorrenziale fra almeno 5 soggetti, persone fisiche e/o società, considerati idonei, ove tale numero sia presente nel mercato, con aggiudicazione al prezzo più basso, in alternativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora non siano applicabili le tariffe professionali in vigore.

Art. 13 Concorsi di progettazione

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, ai sensi dell'art. 91, c.5, Dlgs. 163/2006 e s.m.i., mediante l'esperimento di un concorso di progettazione.
2. Il concorso di progettazione, per importi pari o superiori alle soglie comunitarie è disciplinato dall'articoli da 99 a 107, 109 del Dlgs. 163/2006.
3. Il bando di gara deve riportare le informazioni di cui all'Allegato IX D al Dlgs. 163/2006.
4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e seguenti del D. Lgs.

163/2006.

5. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
6. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.
7. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. Il bando di gara contiene le informazioni di cui all'allegato IX D al DLgs. 163/2006 e deve essere pubblicato all'Albo pretorio, sul sito Internet comunale.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale, sugli altri mezzi previsti dalla legge e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

Art. 14 Concorsi di idee

1. Gli incarichi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico possono essere affidati, oltre che con la procedura del concorso di progettazione di cui all'articolo precedente, anche mediante l'esperimento di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 108 del DLgs. 163/2006.
2. Le norme di cui agli artt. 99 e seguenti del DLgs. 163/2006 trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
3. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
5. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.
6. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
7. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
8. La pubblicità successiva del concorso si effettua mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet comunale e mediante comunicazione scritta trasmessa a tutti i concorrenti, riportante l'esito del procedimento concorsuale.

Art. 15 Concorsi per l'esecuzione di opere d'arte

1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte destinate all'abbellimento di edifici o di spazi urbani, di cui all'art. 1 della legge 29/7/1949, n. 717 e s.m.i., viene effettuata attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale, conformemente alla procedura di gara informale disciplinata dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, con la previsione di integrazione delle forme di pubblicità, quando l'importo della selezione superi il valore di 100.000 Euro, mediante la pubblicazione dell'avviso su due quotidiani nazionali. La procedura selettiva può essere espletata anche attraverso la richiesta di presentazione di proposte di opere d'arte (schizzi, riproduzioni, ecc..) ritenute dal concorrente significative per l'abbellimento dell'edificio o di spazi urbani..
2. La partecipazione alla selezione concorsuale non presenta particolari limitazioni dal punto di vista soggettivo essendo aperta a chiunque possa qualificarsi come "artista".
3. La Commissione selezionatrice risulta così composta:
 - a) Responsabile competente, in qualità di Presidente;
 - b) Progettista del livello progettuale posto in gara, se soggetto diverso dal precedente, oppure, se coincidente, altro tecnico competente;
 - c) Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici competente, o suo delegato;
 - d) Numero 2 artisti di chiara fama designati dal Sindaco.La Commissione potrà essere integrata con la presenza di un soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, designato dal Servizio preposto alla gestione dell'opera, competente a valutare il grado di compatibilità delle proposte artistiche con la destinazione funzionale dell'opera, tenuto conto delle caratteristiche dell'utenza alla quale è rivolto l'intervento realizzato.
4. Per lo svolgimento delle operazioni concorsuali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

TITOLO III CONFERIMENTO DI ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI E DISPOSIZIONI FINALI VARIE

Art. 16 Gli incarichi di carattere urbanistico

1. Gli incarichi di valenza urbanistica, propedeutici alla realizzazione di un'opera pubblica programmata, sono affidati seguendo le procedure e modalità ricomprese nel Titolo II.

Art. 17 Accesso agli atti di gara

1. Le richieste di accesso agli atti di gara potranno essere accolte dal responsabile del procedimento di gara, a procedura di selezione conclusa, subordinatamente alla presentazione di dichiarazione in cui il richiedente attesti, sotto la propria personale responsabilità, l'utilizzo dei dati richiesti per finalità strettamente connesse con la partecipazione alla gara, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003 e s.m.i., a tutela dei dati personali acquisiti con la richiesta di accesso e nell'osservanza del divieto di concorrenza sleale.
2. Quando l'istanza sia relativa all'ottenimento di copie delle parti di offerta relative a: progetto, relazione metodologica, *curriculum*, struttura organizzativa o merito tecnico, l'accesso potrà essere garantito nella mera forma della visione degli atti, al fine di contemperare i contrapposti interessi della tutela degli interessi giuridici dei soggetti richiedenti, con le esigenze di riservatezza della posizione del concorrente aggiudicatario, onde evitare pregiudizi alla relativa sfera economico-professionale.
3. Dell'avvenuto accoglimento della richiesta di accesso ai documenti sopra indicati, nella forma della visione e non della riproduzione, verrà data comunicazione al soggetto aggiudicatario, via fax o pec, con indicazione del soggetto richiedente.

Art. 18 Ulteriori disposizioni

1. Gli importi indicati nel presente Regolamento sono al netto di IVA e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.
2. Negli affidamenti di cui al presente Regolamento si fa riferimento alle soglie di rilievo per l'Unione Europea, previste dagli artt. 28 e 248 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163; detti importi sono periodicamente adeguati dall'U.E..
3. Gli importi, quantificati sulla base di termini percentuali, per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base di gara. Ai fini della determinazione della fascia di importo in cui si colloca lo specifico servizio e della conseguente procedura di affidamento, vengono computati i prevedibili importi relativi ad eventuali rinnovi od estensioni di incarico, la cui possibilità di conferimento deve risultare formalmente esplicitata nell'avviso o bando di gara, o, in caso di affidamento diretto, nel contratto d'incarico.
4. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito all'interno della pratica il *curriculum* (o stralcio di esso, per le parti maggiormente significative e pertinenti) del soggetto individuato per l'espletamento dell'incarico o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante l'adeguata capacità del professionista.
5. In ogni caso, va acquisita dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico, anche inserita nel corpo della convenzione contrattuale, con cui si dia atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico.

Art. 19

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 22

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.